

W. h 30



COMUNE DI FAVARA
(Provincia di Agrigento)
tel: 0922 448111- fax: 0922 31664
www.comune.favara.ag.it

P. O. n. 7 settore "Tributi" n. 36 del 23-05-16
DETERMINAZIONE n. 43.0 data 23.05.16

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osserva:

rilascia:
 PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data

Il Responsabile del servizio finanziario

[Signature]

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Cap./Art.	Esercizio
668	23-05-2016	502,00	10033/1	2016

Data

Il Responsabile del servizio finanziario

[Signature]

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi dal al

Data

Il Responsabile del servizio

[Signature]

OGGETTO: Studio K. Affidamento servizio assistenza software e impegno somme. CIG Z3419FB74F

IL RESPONSABILE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
 Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
 Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
 Visto lo statuto comunale;
 Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 Visto il regolamento comunale di contabilità;
 Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
 Vista la determinazione sindacale n.4 del 21/01/2015 di conferimento dell'incarico del responsabile della P.O. n.7;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

- Richiamato l'articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:
- a) il comma 12, in base al quale "nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria", fatto salvo quanto previsto dal comma 15 per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione;
 - b) il comma 16, in base al quale "In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali trova applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2";

Richiamati altresì:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 185 in data 27.12.2015 esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017;

- con delibera di Giunta Comunale n. 7 in data 20.01.2016 esecutiva, si è provveduto all'assegnazione provvisoria delle dotazioni finanziarie per l'anno 2016 in esercizio provvisorio;

Premesso che:

che ai sensi dell'art. 8 del contratto stipulato, in data 12/01/2005, tra il Comune di Favara e GESA AG 2 SPA, questo Ente trasferiva alla Società d'Ambito il servizio di accertamento e riscossione della TARSU;

che in forza di questo contratto la società d'Ambito ha effettuato il servizio di riscossione fino all'anno 2011;

che in data 09/11/2015 con nota, assunta al ns protocollo al n. 46102, la GESA AG 2 SPA comunicava che l'AIPA aveva sospeso l'attività di riscossione e che la stessa aveva provveduto a consegnare semplicemente dei files, concernenti l'attività di riscossione posta in essere dalla società stessa, senza aver consegnato "tutti gli atti, i documenti, le banche dati e gli archivi informatici, nonché i files con il tracciato record conforme allo standard ministeriale (file 290)";

che con la nota anzidetta la GESA AG 2 S.P.A. trasmetteva a questo Ente il file, trasmesso da AIPA, "per porre in essere gli atti necessari per evitare il decorso della prescrizione" e comunicava che aveva intrapreso un'azione legale nei confronti della società AIPA SPA;

che con nota, assunta al ns protocollo al n. 47146 del 13/11/2012, questo Ente comunicava a GESA che il Comune di Favara si sarebbe attivato, per quanto possibile, a proseguire l'attività di riscossione coattiva TARSU anni 2005/2011, attività che, però, si presumeva già non sarebbe andata a buon fine, perché il file trasmesso era semplicemente un report, indicante per ciascun contribuente moroso l'ultimo atto (sollecito bonario, avviso di messa in mora, ingiunzione di pagamento, ecc...), che l'AIPA sembra aver posto in essere, ma allo stesso non era allegata alcuna documentazione probatoria a supporto. Si chiedeva, pertanto, un tavolo tecnico;

che con nota di prot. n. 48143 del 20/11/2015, questo Ente comunicava a GESA S.P.A. che ci si era già attivati per proseguire l'attività di riscossione coattiva TARSU anni 2005/2011, trasmettendo il file in excel all'ufficio della riscossione coattiva di questo Ente ed alla Riscossione Sicilia S.P.A., per delineare gli atti, che si potevano mettere in essere per il proseguimento dell'attività. Entrambi gli agenti della riscossione avevano concordato nel sostenere che con il solo file, non era conveniente proseguire alcuna attività, in quanto si sarebbero innescati una serie di contenziosi, che avrebbero comportato, per il Comune, il sostenimento di costi, tali da annullare il gettito presunto. Si chiedeva, pertanto, con urgenza, la consegna immediata della documentazione informatica e cartacea a supporto del file;

che la GESA nell'ambito del tavolo tecnico, avutosi presso i locali GESA in data 27/11/2015, ha riferito che si è già attivata per ottenere la consegna della documentazione;

che con nota di prot. n. 14616 del 29/03/2016 si sollecitava a GESA S.P.A. la consegna della documentazione ai fini interruttivi della prescrizione, degli eventuali danni e delle eventuali responsabilità ascrivibili alla società stessa;

che GESA in data 11/05/2016 provvedeva a consegnare alcuni atti in modo del tutto generico, senza far riferimento alla singola utenza e al percorso di atti intrapreso da AIPA, per conto di GESA, per introitare le somme dovute dai morosi per TARSU di vari anni, riservandosi il comune in pari data alla verifica e controllo di quanto consegnato da AIPA;

che in data 13/05/2016 la GESA trasmetteva al Comune di Favara un file formato 290, che il Comune di Favara trasmetterà nel più breve tempo possibile ad Equitalia per la riscossione coattiva, dal quale si desume l'importo del debito del contribuente, l'anno d'imposta e l'immobile che ha generato il debito, assieme ai dati anagrafici del contribuente;

che da un primo esame della documentazione cartacea consegnata risulta che la stessa non solo è insufficiente, ma anche frammentaria;

che l'art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 27/12/2006, statuisce: " Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati";

Causale	Affido servizio integrazione file excel trasmesso da GESA		
Modalità finan.			
Imp./Pren. n.	668	Importo	€ 500,00
		Frazionabile in	12

3) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa necessaria per evitare che gli avvisi di accertamento vadano in prescrizione;

4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

7) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Dott. Giuseppe Capodici;

8) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Respons. Ufficio TARSU
(Sig.ra Stefania Stella)

Il Respons. del Servizio "Tributi"
(Dott. Giuseppe Capodici)

Il Respons. P.O. n. 7
(D.ssa Giuseppina Chiarletta)

che dal file excel trasmesso da GESA il 20/11/2015 è possibile desumere la somma dovuta da ciascun contribuente moroso per la TARSU anno 2011, ma non si fa riferimento alcuno all'immobile, che ha generato il debito tributario;

che per emettere ciascun avviso di messa in mora per TARSU è necessario che venga indicato l'immobile cui si riferisce il tributo;

Visto:

che facendo un incrocio tra i dati del file excel trasmesso da GESA e la banca dati in possesso di questo Ente, riferentesi all'annualità 2012, è possibile individuare l'immobile di cui al punto precedente;

che con determinazione dirigenziale n. 803 del 30/05/2012 veniva affidato il servizio di installazione e assistenza software per il sistema integrato comunale alla ditta Studio K S.R.L., con sede a Reggio Emilia in via Gandhi, 24;

che per integrare il file excel, trasmesso da GESA, la Ditta "Studio K", con nota assunta al ns protocollo al n. 23327 del 20/05/2016, chiede la somma di € 5.00,00

Considerato:

che, ai sensi dell'art. 11 del D.lgs 163/06, qualunque procedura di affidamento deve essere preceduta dalla determina a contrarre;

che si tratta di un servizio di completamento, inerente il software in dotazione presso questo Ente e fornito dalla Ditta "Studio K", per il quale, ai sensi dell'art. 125 del d.lgs 163/2006, è previsto l'affido diretto;

Ritenuto di affidare alla Ditta Studio K il servizio di integrazione del file excel, creato da AIPA e trasmesso da GESA;

Ritenuto, altresì, di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del redigendo bilancio 2016/2018, con imputazione all'esercizio 2016;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al codice d'intervento 10033 del bilancio di previsione esercizio 2016, sufficientemente capiente;

DETERMINA

1) di affidare alla Ditta Studio K il servizio di integrazione del file excel, creato da AIPA e trasmesso da GESA;

2) di impegnare nell'esercizio 2016, ai sensi dell'articolo 183 del d.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, la seguente somma corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata:

Cap./Art.	Descrizione
10033	